

## CONVENZIONE

TRA

la Giunta Regionale della Toscana con sede legale in Firenze, piazza Duomo n. 1, rappresentata da.....

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Angela Palamone, nata a Bellosguardo (NA) il 2 settembre 1950

## PREMESSO CHE

1. il percorso di alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi alternanza):

- consente un approccio metodologico-didattico formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall'istituzione scolastica sentito i tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- si realizza secondo quanto stabilito dal Protocollo fra regione Toscana, Unioncamere Toscana l'Unione delle Province Italiane della Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, finalizzato alla promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, approvato con DGRT n. 1031 del 28/11/2011
- si realizza in coerenza con le linee guida regionali, adottate con DGRT n. 1111 del 12/12/2011;

2. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 15 aprile 2005

n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", possono promuovere momenti di alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e che gli stessi soggetti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

## VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
- la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", ss.mm.ii;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"
- il Piano di Indirizzo Generale Integrato, ex articolo 31 LR 32/2002, approvato con delibera del Consiglio regionale del 17 aprile 2012, n. 32/2012;
- la Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, testo coordinato "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini
- la DGRT del 19/03/2012 n. 220 "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di tirocini;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante norme concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

- il PRS 2011-2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, che prevede il progetto "Giovani Sì – Progetto per l'autonomia dei giovani"
- La DGRT n. 1031 del 28/11/2011 avente ad oggetto: Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Unione delle Province Italiane della Toscana, Unioncamere Toscana per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- La DGRT n. 1111 del 12/12/2011 con la quale si approvano le linee guida regionali Approvazione Linee Guida per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli anni scolastici dal 2011/2012 al 2013/2014;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1 - Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso le strutture della Giunta regionale, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.

2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

### Art. 2 - Durata dei percorsi

I percorsi formativi saranno realizzati a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni di monitoraggio e dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

### Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progettano e attuano i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi seconde (limitatamente alle attività di orientamento), le terze, le quarte e le quinte.

### Art. 4 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d'ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico.

2. La Regione Toscana e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nominano i loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ciascuno dei due Enti, con funzioni di:

- a. definire l'ambito operativo dei percorsi di alternanza;
- b. individuare i settori della Giunta regionale interessati ad offrire percorsi di alternanza, il relativo numero di studenti da inserire nei percorsi e comunicarli alle scuole secondarie di secondo grado;
- c. definire i criteri di analisi e selezione dei progetti in coerenza con le linee guida regionali, adottate con DGRT n. 1111 del 12/12/2011;
- d. analizzare e selezionare i progetti presentati dagli istituti scolastici, dei criteri di cui al punto precedente
- d. comunicare alle scuole prescelte l'avvio delle fasi operative e i tempi di attuazione dei percorsi;

- h. stabilire contestualmente il calendario delle presenze presso gli uffici della Giunta regionale, gli abbinamenti con gli istituti scolastici coinvolti e il numero di allievi da inserire nei percorsi
- i. monitorare e valutare le esperienze e stilare il report (qualitativo e quantitativo).

#### Art. 5 - Progettazione e attivazione

1. I progetti relativi ai percorsi di alternanza devono essere redatti dagli Istituti scolastici di II grado, singolarmente o in rete, secondo uno schema-tipo, elaborato dal Gruppo di coordinamento, nel quale devono essere indicati, per ciascun allievo, gli obiettivi, le competenze attese in esito al percorso, le modalità e i tempi di attuazione dell'alternanza, nonché i docenti/operatori che svolgono il ruolo di tutor esterno (o scolastico), in possesso dei necessari requisiti di esperienza e di professionalità.
2. Il tutor esterno o scolastico è nominato dall'istituto scolastico coinvolto.
3. Il tutor interno è indicato dalla Giunta regionale, con ordine di servizio del Dirigente del settore interessato all'accoglienza dello studente
4. Il tutor interno ha il compito di
  - informare l'allievo nel merito delle norme vigenti con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza, sulla tutela della privacy nel trattamento dei dati, la protezione e la salute nei luoghi di lavoro,
  - accogliere e dare assistenza didattica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso
  - verificare le presenze dell'allievo presso gli uffici della Giunta regionale, attraverso appositi strumenti (es.: time card).
3. Il tutor esterno (scolastico) deve collaborare con il tutor interno nella definizione e attuazione delle attività indicate al punto precedente.
4. I tutor interno ed esterno devono compilare, per ciascun allievo, di comune intesa, una scheda di valutazione, elaborata dal Gruppo di coordinamento. La scheda deve indicare, in base a specifici parametri, l'attività svolta nell'ambito del percorso e le competenze acquisite dall'allievo.
5. I percorsi formativi in alternanza si articolano intercalando periodi di formazione d'aula integrati con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi dal curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.
6. L'attività per gli studenti delle classi seconde deve avere carattere meramente orientativo. Per gli studenti delle classi III, IV e V, invece, l'offerta formativa deve essere finalizzata, in misura crescente, all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

#### Art. 6 - Quadro orario

Le attività formative in ambiente lavorativo si svolgono secondo il quadro orario previsto dalla normativa vigente, compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici della Giunta regionale.

#### Art. 7 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il Dirigente scolastico della scuola partecipante correda il progetto selezionato dal Gruppo di coordinamento con una dichiarazione contenente i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'alternanza. L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.
2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

#### Art. 8 - Obblighi degli allievi

1. Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute della Giunta regionale, di tutela della privacy nel trattamento dei dati. Per il buon esito dei percorsi, gli allievi devono assicurare la propria presenza presso gli uffici della Giunta regionale, e secondo quanto stabilito nei progetti di alternanza.

#### Art.9 - Monitoraggio e certificazione

1. E' cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.
2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi sono effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor interno ed esterno o scolastico che hanno gestito il percorso formativo nell'anno scolastico di riferimento.
3. Le valutazioni finali e le relative certificazioni sono rilasciate secondo la normativa in vigore.
4. I tutor interni ed esterni per la certificazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite da ciascun allievo devono utilizzare il modello predisposto dal Gruppo di coordinamento e compilarlo in base a specifici parametri concordati all'interno del gruppo stesso.

#### Art. 10 - Pubblicizzazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ogni anno pubblicizzano all'esterno gli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i propri canali di comunicazione e ulteriori forme di disseminazione ritenute opportune.
2. Le istituzioni scolastiche organizzano, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di "restituzione" aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell'istituto. La giornata seminariale sarà condotta dagli studenti che sono stati protagonisti dell'alternanza scuola lavoro coordinati dai rispettivi tutor aziendale e scolastico.

#### Art. 11 - Efficacia

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza.

Firenze, \_\_\_\_\_

Per l'Ufficio Scolastico Regionale  
per la Toscana  
(F.to) Il Direttore Generale  
(Angela Palamone)

Per la Giunta Regionale  
della Toscana  
(F.to) \_\_\_\_\_